

Regolamento comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle attività individuali di volontariato, delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato

Titolo I “Principi e finalità del regolamento”

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune, ai sensi degli artt. 2 e 41 dello Statuto comunale, riconosce, promuove e favorisce lo sviluppo e la partecipazione dell'associazionismo e del volontariato.

2. Conformemente a quanto previsto dalla L. 266/91 e dalla L.R. 28/93 e successive modifiche, ai fini del presente Regolamento si intendono attività di volontariato quelle prestate, in modo personale, spontaneo e gratuito, per fini di solidarietà, individualmente o tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

3. Il presente regolamento è adottato con la finalità di:

- contribuire ad elevare la qualità di vita dei cittadini;
- sviluppare il senso di appartenenza alla comunità e la partecipazione attiva dei cittadini;
- riconoscere e definire il ruolo delle realtà associative e delle attività individuali di volontariato;
- promuovere la funzione dell'attività di volontariato, di ogni ispirazione ideale, culturale, sociale e religiosa che concorre alla vita democratica ed alla crescita civile e culturale del comune.

4. Il Regolamento:

- istituisce l'elenco delle disponibilità delle attività individuali di volontariato,
- disciplina l'Albo Comunale delle Associazioni e del Volontariato di cui all'art. 42 dello Statuto (d'ora innanzi denominato *Albo*)
- favorisce forme di confronto, comunicazione, collaborazione e coordinamento tra le Associazioni territoriali trasversalmente, nei vari settori di competenza, anche a carattere sovracomunale.

Art. 2 – Gli ambiti di intervento

1. Le azioni di volontariato sono prestate in relazione a tutte le attività di interesse pubblico di competenza dell'Amministrazione comunale e non espressamente vietate o riservate ad altri soggetti dalle norme Statali e/o Regionali, dallo Statuto comunale e dai Regolamenti comunali. Sono privilegiate le attività svolte in forma associativa. Altresì l'Amministrazione si riserva discrezionalità di scelta in merito a progetti da svolgersi con attività individuali di volontariato.

2. Le azioni di cui sopra potranno essere individuate, in linea di massima, tra i seguenti settori di intervento:

- tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale;
- tutela e miglioramento della qualità della vita;
- tutela e valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali;
- promozione e sviluppo delle attività culturali;
- interventi ricreativi e sportivi;
- interventi in materia di protezione civile.

3. L'impiego di volontari sia in forma associativa che individuale non può comportare la soppressione di posti della dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

4. L'impiego di volontari non può essere previsto in attività comportanti rischi di particolare gravità o comunque in attività che possano comprometterne l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

Titolo II **“Le attività individuali”**

Art. 3 – Stato giuridico dei volontari

1. Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di occasionalità, non essendo i volontari vincolati da nessun obbligo di prestazioni lavorative con l'Amministrazione comunale né potranno in nessun caso assumere le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato o essere considerate titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

2. L'opera dei singoli volontari potrà riguardare attività integrative dei servizi di competenza comunale ed in nessun caso potrà costituire condizione e/o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale dipendente.

3. L'attività svolta dal volontario non sarà retribuita in alcun modo. Eccezionalmente e con atto motivato al volontario potranno essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e adeguatamente documentate per l'attività svolta.

Art. 4 - Presentazione delle domande

1. Possono essere ammessi a presentare la domanda i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto i 16 anni di età.

2. I soggetti interessati a svolgere attività di volontariato dovranno presentare domanda indirizzata al Comune di Bagno a Ripoli, mediante apposita modulistica che contenga:

- le generalità complete;
- le opzioni espresse in ordine alle attività per le quali si intenda collaborare;
- le disponibilità indicative in termini di tempo;
- le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso comprensive dei titoli e delle esperienze maturate;

3. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di richiedere certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica alle attività che verranno svolte.

Art. 5 - Elenco delle disponibilità

1. Le domande verranno valutate attraverso un colloquio effettuato dal responsabile dell'area interessata al fine di acquisire maggiori elementi conoscitivi e verificare le predisposizioni ed attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza.

2. A seguito del colloquio la domanda verrà inserita in apposito elenco delle disponibilità conservato presso gli uffici di segreteria.

3. L'elenco sarà utilizzato per individuare le persone cui proporre le attività oggetto del presente Regolamento.

Art. 6 - Modalità di svolgimento (formazione, progetto, coordinamento, controlli, assegnazione di impegni)

1. Al fine di favorire la spontaneità, aspetto tipico delle azioni di volontariato, verranno adottati meccanismi di impiego agili e flessibili, la cui attivazione e organizzazione è demandata al Responsabile del Servizio.

2. Ogni forma di collaborazione da parte dei volontari nasce da un progetto di attività proposto

dall'Amministrazione comunale o su iniziativa dei singoli volontari. Il progetto prevede un obiettivo specifico che individua concrete ricadute (dirette o indirette) per la popolazione, una durata non superiore all'anno e criteri di valutazione dei risultati. Ogni progetto può essere interrotto anticipatamente, validato e inserito in una banca dati, rinnovato e/o riproposto.

3. Il Responsabile predispone di comune accordo con i volontari il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse. Il Responsabile del Servizio e i singoli volontari sottoscriveranno a tal scopo un apposito accordo riguardante:

- per il Comune:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;
- la definizione delle eventuali modalità di accesso a dati e informazioni in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori autonomi o dipendenti;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione comunale e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattia connesso allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;
- l'esclusione dell'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per fatti dolosi o gravemente colposi posti in essere dai volontari stessi;

- per i volontari:

- la dichiarazione che le attività vengono svolte per fini di solidarietà, sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione espressa di operare nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione in forma coordinata con il responsabile del servizio, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- l'impegno alla riservatezza in merito ai dati e alle informazioni acquisite durante lo svolgimento delle attività in osservanza alla normativa in materia di tutela per la protezione dei dati sensibili e personali;
- la dichiarazione di presa visione e accettazione del presente regolamento.

4. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione si coordinano con un operatore pubblico per ciascun Servizio, che in mancanza di diversa individuazione da parte del Responsabile del Servizio coincide con il Responsabile del Servizio stesso, al quale compete:

- accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle conoscenze e delle cognizioni tecniche e pratiche necessarie.
- vigilare sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che quest'ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto della normativa vigente specifica del settore.
- verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori del servizio, effettuati anche disgiuntamente.

5. I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il responsabile per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

6. I singoli volontari normalmente devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione comunale, di cartellino identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

7. Qualora le attività richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari, l'Amministrazione si impegnerà a fornire occasioni concrete di formazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare alle iniziative di cui sopra.

8. Di norma l'impegno lavorativo non potrà eccedere, per ogni singolo volontario, le 18 ore

settimanali o le 72 ore mensili.

9. Per garantire la necessaria programmazione delle attività e fermo quanto dispone il precedente comma 1 dell'art. 3, i volontari dovranno impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, pur mantenendo il carattere occasionale del rapporto; i volontari si impegneranno a dare tempestiva comunicazione, al responsabile del Servizio presso cui prestano la propria opera, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

10. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività.

Art. 7 – Obblighi dell'Amministrazione

1. Tutti i volontari che prestano la loro opera verranno assicurati, con spesa a carico dell'Amministrazione comunale, attraverso polizza cumulativa, a copertura dei rischi per morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi (RCT) conseguenti le attività da svolgere.

2. Ai volontari impiegati ai sensi del presente Regolamento potranno essere forniti a carico dell'Amministrazione, qualora si rendano strettamente necessari, gli strumenti utili per lo svolgimento delle attività assegnate.

3. I volontari svolgeranno la loro attività in conformità con quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Sarà cura del responsabile della sicurezza informare i volontari sul contenuto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

4. L'Amministrazione comunale si impegna inoltre a promuovere ogni possibile momento e occasione di confronto tra il volontariato organizzato e i singoli volontari, affinché questi ultimi possano accogliere le complesse e ricche sollecitazioni offerte dalla vita associativa.

5. L'Amministrazione darà ampia pubblicità all'operato svolto dai volontari.

Art. 8 - Cessazione delle attività e cancellazione dall'elenco delle disponibilità

1. L'attività di volontariato potrà intendersi cessata ove si esauriscono le attività previste dal progetto o in caso di risoluzione anticipata dell'impegno assunto previa motivata comunicazione da una delle parti.

2. I volontari potranno essere cancellati dall'elenco di disponibilità in caso di:

- loro espressa rinuncia;
- gravi e accertate negligenze nello svolgimento delle attività assegnate, risultanti da comunicazione scritta del Responsabile del servizio o da parte degli utenti delle prestazioni erogate;
- ripetuto e immotivato rifiuto a svolgere attività per le quali hanno dichiarato disponibilità.

Titolo III

“Le libere forme associative e del volontariato”

Art. 9 - Definizione

1. Sono definite “*libere forme associative e del volontariato*” i gruppi, le organizzazioni, i movimenti, le associazioni e le altre realtà riconducibili all'area del c. d. terzo settore, con assenza di fini di lucro, che si avvalgano in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, i cui requisiti di democrazia interna siano stabiliti nello statuto o nell'atto di costituzione e secondo quanto previsto dall'art. 3 della L. 266/91.

2. In particolare, sono “*libere forme associative e del volontariato*” le associazioni che perseguono finalità scientifiche, culturali, religiose, la promozione sociale e civile, la tutela dell'ambiente e del patrimonio artistico-culturale, finalità assistenziali, di rappresentanza generale per frazione o circoscrizione, di tutela dei diritti collettivi; le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni dei portatori di handicap,

della pratica sportiva e del tempo libero, di organismi della scuola, dei giovani e degli anziani, degli utenti, di solidarietà e di cooperazione nazionale ed internazionale.

3. Le libere forme associative e del volontariato, come definite dai precedenti punti 1 e 2, sono riconosciute dal Comune attraverso l'iscrizione nell'Albo di cui al successivo art. 10 del presente Regolamento sulla base dell'effettività della loro attività, dell'esistenza di uno Statuto associativo che dia conto degli scopi perseguiti, dell'esistenza di un corpo sociale adeguato e della presenza sul territorio comunale.

Art. 10 - Albo delle forme associative del volontariato

1. L'Albo è istituito presso gli uffici di Segreteria.

2. L'Albo si compone di una sezione *generale* che comprende tutte le Associazioni secondo l'ordine cronologico di iscrizione e di una *speciale* comprendente le seguenti sezioni tematiche:

- a) attività socio-assistenziali, umanitarie, di solidarietà e di cooperazione internazionale;
- b) attività culturali, educative, ricreative e di politiche giovanili;
- c) attività sportive;
- d) attività di tutela e valorizzazione delle risorse naturali paesaggistiche ed ambientali, di tutela e protezione degli animali;
- e) attività di valorizzazione, sviluppo, tutela e rappresentanza delle attività economiche e produttive.

Art. 11 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo avviene sulla base del possesso dei seguenti requisiti da parte delle Associazioni:

- a) regolare costituzione ai sensi dell'art. 14 o dell'art. 36 del c.c.;
- b) essere dotata di atto costitutivo e Statuto o di accordo scritto degli Associati;
- c) essere operante in Bagno a Ripoli da almeno un anno;
- d) non perseguire finalità contrastanti con quelle poste dallo Statuto Comunale;
- e) non avere fini di lucro;

Art. 12 – Procedimento di iscrizione all'Albo

1. Tutte le libere forme associative e del volontariato, come definite dal precedente art. 9, possono chiedere di essere iscritte nell'Albo e, a tal fine, le relative domande, sottoscritte dal Presidente, debbono obbligatoriamente contenere:

- a) la denominazione ovvero la ragione sociale, l'indirizzo e il codice fiscale dell'Associazione;
- b) il rappresentante legale e il referente delegato per i rapporti con l'Amministrazione Comunale;
- c) l'oggetto e le finalità sociali;
- d) l'anno di inizio delle attività nel territorio comunale;
- e) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11;
- f) il numero dei soci e/o aderenti;
- g) la sezione tematica o le sezioni dell'Albo, come definiti dal precedente articolo, cui si chiede di essere iscritti;

2. Dovranno altresì essere allegati alla domanda:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto o dell'accordo scritto tra le parti costitutive dell'Associazione da cui risultino espressamente lo scopo e l'assenza dei fini di lucro;
- b) relazione sulle iniziative e le attività realizzate.

3. Le condizioni di cui ai punti precedenti valgono per le Associazioni con sede nel territorio comunale. Le altre Associazioni che operano sul territorio comunale ma che hanno la sede principale al di fuori di esso, possono egualmente richiedere l'iscrizione a condizione che siano effettivamente attive nel Comune, fornendo tutta la necessaria documentazione. Le articolazioni organizzative con sede nel comune di associazioni di livello sovracomunale dovranno produrre la documentazione di cui ai commi 1 e 2 riferita esclusivamente all'ambito comunale. Analoga

procedura dovrà essere seguita dai gruppi di cittadini aderenti alle stesse associazioni di livello sovracomunale, ma prive di articolazione organizzativa nel comune. Per questi ultimi inoltre si prescrive che il rappresentante di cui alla lettera b), comma 1, debba essere residente nel Comune e che per sede sociale vada inteso il recapito nel Comune di quest'ultimo.

4. Non potranno in ogni caso essere iscritte all'Albo le Associazioni che, esplicitamente o dalla loro attività, dimostrano di non conformarsi ai principi costituzionali e di ordine pubblico.

5. L'iscrizione nell'Albo è disposta con atto dirigenziale, tenuto conto del procedimento stabilito dal presente articolo.

6. Il competente Ufficio comunale, ricevuta la richiesta d'iscrizione, nei successivi trenta (30) giorni provvede alla verifica dei requisiti stabiliti all'art. 11. Il competente Ufficio comunale può altresì richiedere elementi integrativi e/o chiarimenti, in questo caso il termine si rinnova a decorrere dalla data in cui perviene al Comune la nota di risposta da parte dell'Associazione.

7. Esperita l'istruttoria nei termini e con le modalità innanzi stabilite, il Responsabile del procedimento, dispone l'iscrizione all'Albo. Nel caso ritenga di non dar luogo all'iscrizione, respinge la domanda e rende edotto il richiedente della relativa motivazione.

8. In caso di diniego, nei successivi trenta (30) giorni l'Associazione può proporre ricorso presentando le proprie obiezioni e controdeduzioni. Il Responsabile del procedimento decide in via definitiva.

Art. 13 - Revisione e aggiornamento dell'Albo

1. Il competente ufficio comunale avvia il procedimento di revisione/aggiornamento dell'Albo esistente dandone comunicazione mediante avviso pubblico.

2. L'ufficio competente procederà altresì a trasmettere copia del presente Regolamento alle Associazioni già iscritte all'Albo Comunale per eventuali revisioni e aggiornamenti.

3. Espletata la procedura stabilita al precedente art. 12, l'ufficio Comunale aggiorna l'Albo.

4. Formato l'Albo con le modalità di cui ai precedenti commi, ogni altra Associazione può chiedere in ogni tempo di esservi iscritta. A tali richieste si applica la disciplina stabilita al precedente art. 12 e l'ufficio comunale provvede al conseguente aggiornamento dell'Albo e delle sue articolazioni tematiche.

Art. 14 - Cancellazione e modifiche

1. Ciascuna associazione può in ogni tempo chiedere di essere cancellata dall'Albo. Può esserne disposta d'ufficio la cancellazione nel caso di:

- a) perdita accertata di almeno uno dei requisiti richiesti all'art. 11;
- b) inattività protratta per oltre un anno.

2. Quando la cancellazione avviene su iniziativa del Comune, il competente ufficio Comunale ne dà motivata comunicazione all'associazione che, contro il provvedimento, nei successivi trenta (30) giorni può proporre ricorso.

3. Con cadenza triennale, a decorrere dal giorno della propria iscrizione, gli organismi di cui all'art. 9, regolarmente iscritti, provvedono a comunicare tramite autocertificazione la sussistenza dei requisiti che ne consentirono l'iscrizione nonché relazione relativa alle iniziative ed attività attuate nel triennio.

4. Ciascuna Associazione è comunque tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale l'eventuale scioglimento o modifiche rispetto all'assetto sociale ed alle altre circostanze dichiarate e/o documentate di cui all'art. 11.

Art 15 – Pubblicità

L'Albo comunale può essere consultato liberamente. Una copia è depositata in libera visione presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, presso la Biblioteca comunale e sulle pagine web del Comune.

Titolo IV

“Forme di coordinamento”

Art. 16 - Definizione

Il Comune promuove forme di confronto, comunicazione e coordinamento tra le Associazioni del territorio con l'obiettivo di valorizzarne l'operato, evitare sovrapposizioni, promuovere sinergie e scambi di informazioni, favorire forme di rappresentanza nei confronti con l'Amministrazione e le altre realtà territoriali.

Art. 17 - Azioni

A tal fine il Comune favorisce:

- l'organizzazione di momenti di confronto e scambio delle esperienze;
- la valorizzazione del contributo portato dalle associazioni allo sviluppo della Comunità;
- la costituzione di Reti associative che agevolino la condivisione di obiettivi e risorse tra associazioni nei diversi settori;
- la valorizzazione di progetti tra associazioni del territorio e sovracomunali;
- l'eventuale costituzione di Consulte di settore (art. 41 Statuto).

Titolo V

“Forme di sostegno e collaborazione”

Art. 18 - Definizione e modalità

1. Le Associazioni iscritte all'Albo:

- a) possono ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività delle stesse organizzate in conformità al regolamento Comunale vigente;
- b) possono accedere alla struttura e ai beni e servizi comunali secondo le modalità previste dai Regolamenti comunali vigenti;
- c) possono avere a disposizione strutture o mezzi i cui contenuti sono disciplinati da apposite convenzioni;
- d) possono ottenere la concessione di contributi finanziari nelle forme e nel rispetto dell'art. 12 della L. 241/90 e successive modificazioni e del regolamento comunale in materia;

2. Il Comune per i settori di intervento previsti dall'art. 2 puo' stipulare ai sensi della L. 266/91 e della Legge Regionale 28/93 e successive modifiche, convenzioni con le Organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nel Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato.

Titolo VI

“Norme transitorie e finali”

Art. 19 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile, alla legislazione ed alla regolamentazione vigente in materia.

Art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale sarà divenuta esecutiva la relativa deliberazione consiliare di approvazione.